SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

Ministero delle finanze

DECRETO 7 giugno 2000.

Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati e delle notizie risultanti dalle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1998 e seguenti.

00A9927

DECRETO 8 giugno 2000.

Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993 che i comuni devono inviare ai Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette.

00A9928

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2000, n. **203.**

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe C) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2000):

Presentato dal sen. Gerardo AGOSTINI il 23 gennaio 1997.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 13 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 16 luglio 1998, il 19 e 24 novembre 1998, il 26 maggio 1999 ed il 16 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1999 (atto n. 2000/*A*) relatore sen. Francesco CARELLA.

Esaminato ed approvato in aula il 28 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6292):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 26 e 27 ottobre 1999, il 26 gennaio 2000 e l'8 febbraio 2000 .

Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 2000 (atto n. 6292-3491-4492/*A*) relatore on. Salvatore GIACALONE.

Esaminato in aula il 25 febbraio 2000 e approvato con modificazioni il 13 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 2000/*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 20 giugno 2000 con parere della commissione 5ª.

Esaminato ed approvato dalla 12ª commissione il 6 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del *decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,* procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, di rilevante interesse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere *a)* e *b)*».

00G0253

LEGGE 19 luglio 2000, n. **204.**

Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai cittadini ed alle società italiani che hanno subìto perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.

2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorità nigeriane ed è determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subìto, in relazione alle complessive disponibilità ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma è subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Lo Stato è surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell' ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6498):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 26 ottobre 1999.

Assegnato alla V commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), in sede referente, il 23 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, III e X.

Esaminato dalla V commissione il 1º marzo, l'8 marzo ed il 23 marzo 2000.

Nuovamente assegnato alla V commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), in sede legislativa, il 31 maggio 2000, con pareri delle commissioni I, II, III e X.

Esaminato ed approvato dalla commissione il 7 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4660):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 21 giugno 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 5 e l'11 luglio 2000 e approvato il 12 luglio 2000.

00G0254

LEGGE 21 luglio 2000, n. **205**.

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Disposizioni sul processo amministrativo).

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia

del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni ».

2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso ».

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.

Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado ».

4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: « entro due giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro dieci giorni ».

Art. 2.

(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione).

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il seguente:

« Art. 21-*bis*. — *1.* I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni

dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2 ».

ART. 3.

(Disposizioni generali sul processo cautelare).

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dai seguenti:

« Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via

provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria ».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

(Disposizioni particolari sul processo in determinate materie).

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*. — *1.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istitu-

zioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata ».

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

ART. 5.

(Giudice unico delle pensioni)

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di giurisdizione).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — *1.* Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi" »;

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — *1.* Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei sog-

getti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa »;

c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — *1.* Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi ».

ART. 8.

(Giurisdizione esclusiva)

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-*bis* e 186-*ter* del codice di procedura civile.

3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.

4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.

ART. 9.

(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali).

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dal seguente:

«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

ART. 10.

(Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti).

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.

ART. 11.

(Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale).

1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza ».

ART. 12.

(Mezzi per l'effettuazione delle notifiche).

1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

ART. 13.

(Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali).

1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n.186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico ».

ART. 14

(Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile

1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 15.

(Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato).

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.

ART. 16.

(Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica).

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».

ART. 17.

(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa).

1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«ART. 4 *(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)* — 1. L'ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.

3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.

5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.

6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

ART. 18.

(Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«ART. 7. — *(Composizione del consiglio di presidenza).* — 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di

accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *b)*;

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *c)*.

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere *c)* e *f)* del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n.186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 19.

(Carichi di lavoro dei magistrati).

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« 6-*bis)* determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati ».

ART. 20.

(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali).

1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

« ART. 53-*bis*. - *(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali).* — *1*. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ».

ART. 21.

(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario).

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.

ART. 22.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1 740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2934):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la funzione pubblica (BASSANINI) il 10 dicembre 1997.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 marzo; 29 aprile; 6 maggio; 9, 24, 30 giugno; 8, 15, 21, 22, 23, 29 e 30 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 1998 (atto n. 2934/*A* - relatore sen. PELLEGRINO).

Esaminato in aula l'8, 14, 20, 21 aprile 1999 e approvato il 22 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5956):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente il 22, 30 giugno; 7, 15 settembre; 26 ottobre 1999; 1, 9, 29 febbraio; 7, 14, 15, 16, 21, 23 marzo e 25 maggio 2000.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 6 giugno 2000.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, l'8, 15, 21 giugno 2000 e approvato, con modificazioni, in un testo unificato con gli atti n. 2228 (BERGAMO); n. 3920 (FRATTINI) e n. 5827 (SIMEONE ed altri) il 5 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 2934-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'11 luglio 2000, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 12 luglio 2000.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 12 luglio 2000.

Assegnato ancora alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 12 luglio 2000.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 13 e 18 luglio 2000 e approvato il 19 luglio 2000.

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 settembre 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

00G0259

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 marzo 2000, n. **206**.

Regolamento recante norme attuative dell'articolo 9, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 285 del 1997, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, delle funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni commissariati, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 285 del 1997;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge n. 285 del 1997, contenente il riferimento ai comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il citato articolo 15-*bis* della legge n. 55 del 1990;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, reso nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il prefetto, sia d'ufficio che su richiesta della commissione straordinaria di cui all'articolo 15-*bis,* comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55, svolge attività di assistenza e sostegno ai comuni commissariati ai sensi dello stesso articolo 15-*bis*, per la tempestiva attuazione dei progetti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, avvalendosi anche del personale di cui agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento, il prefetto si avvale anche del comitato provinciale o comitato metropolitano della pubblica amministrazione, integrato secondo le modalità previste dall'articolo 2-*bis,* comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1994, n. 465, fermo restando l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 12 luglio 1991, n. 203.

3. L'attività di assistenza e sostegno di cui al comma 1 si svolge, in particolare, con le seguenti modalità:

a) consulenza tecnico-giuridica, nonché attinente alle scelte di gestione, in relazione all'attuazione dei progetti di cui al precedente comma 1;

b) indizione di riunioni periodiche e secondo le necessità con i componenti della commissione straordinaria ed i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 285 del 1997, coinvolti nell'attuazione dei progetti di cui al medesimo articolo, fermo restando l'eventuale esercizio del potere di vigilanza previsto dall'articolo 27, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) verifiche presso le sedi operative in cui sono attuati i progetti, anche ai fini di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 2.

1. Il prefetto presenta relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno al Ministro per la solidarietà sociale, nonché alla regione tramite il commissario del Governo, con le quali informa sull'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, anche al fine della valutazione dell'efficacia della spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 285 del 1997.

2. La medesima relazione viene inviata anche al comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 15-*bis,* comma 1-*bis,* della citata legge n. 55 del 1990, anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459; alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1991, nonché alla commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 156

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 9 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 5 settembre 1997:

«Art. 2 *(Ambiti territoriali di intervento).* — 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'art. 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'art. 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo».

«Art. 9 *(Valutazione dell'efficacia della spesa).* — 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'art. 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, prevede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2».

— La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1990.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1986, n. 400, recante: «Disciplina della attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. — Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione».

— Il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98/L del 17 maggio 1997, è il seguente:

«25. — Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, già citata nelle note alle premesse:

«4. — Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285, vedasi nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1990, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito al comma dell'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, è istituito nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella settima qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di duecento unità.

2. Il profilo professionale di cui al comma 1 è determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto».

«Art. 4. — 1. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il prefetto può avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all'art. 1. Il personale volontario sarà utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'Interno.

2. Per l'espletamento del servizio da parte del personale volontario è richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati:

a) appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato art. 28;

b) appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti;

c) essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti, sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi dell'art. 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162.

3. Le modalità per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 2-*bis* della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), introdotto dall'art. 5 della legge 27 luglio 1994, n. 465 (Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dei territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato), è il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I. nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'art. 3, comma 1».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1991 è il seguente:

«3. — Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990:

«6. — La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali».

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge 28 agosto 1997, n. 285, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 1-*bis* dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55:

«1-*bis*. — Presso il Ministero dell'interno è istituito con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria».

— L'art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459 (Regolamento recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 4 dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 35, nonché dei comuni riportati a gestione ordinaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, così recita:

«Art. 4 *(Attività di sostegno)*. — 1. Il Comitato svolge compiti di sostegno all'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria, con le seguenti modalità:

consulenza tecnico-giuridica e gestionale;

attività di coordinamento dei lavori delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento negli enti disciolti, attraverso riunioni periodiche dei componenti delle commissioni stesse;

incontri informativi con i componenti delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento in tema di gestione del personale e di finanza locale nonché delle ulteriori problematiche di rilievo che scaturiranno dall'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi;

interventi presso pubbliche amministrazioni centrali e regionali per accelerare le procedure amministrative negli enti disciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria e dirimere gli eventuali conflitti insorti.

2. In ordine alle predette attività, il Comitato svolge una funzione di esame delle problematiche di maggior rilievo e maggiormente ricorrenti e di determinazione di indirizzi che dovranno essere seguiti dall'ufficio di cui al successivo art. 6 nella quotidiana opera di assistenza e sostegno agli enti locali.

3. Il Comitato esprime altresì pareri a richiesta del Ministro e del direttore generale dell'Amministrazione civile ai fini della diramazione di istruzioni con carattere di generalità agli enti locali interessati».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose):

«5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della sopra citata legge 19 luglio 1991, n. 216, è il seguente:

«2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:

a) sperimentalità e concentrazione;

b) localizzazione dei comuni a maggior rischio di devianza minorile;

c) collegamento anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;

e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;

f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione delle nuove professionalità;

g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione».

00G0252

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2000.

Ripartizione, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2000, con il quale è stato conferito al Ministro Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, concernente delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113;

Visto in particolare, l'art. 45 del testo unico, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante «Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico, e in particolare l'art. 58 che disciplina la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1999 con il quale sono state prorogate fino ai 30 giugno 2000 le misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato istituito un «Tavolo di lavoro» con il compito di individuare le iniziative amministrative ed organizzative nonché, ove necessario, quelle normative dirette a venire incontro alle condizioni di disagio della popolazione e dei settori economici e imprenditoriali della regione Puglia, in considerazione degli intensi flussi migratori provenienti dall'Europa orientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, con il quale sono state approvate le iniziative amministrative e organizzative individuate dal suddetto «Tavolo di lavoro», facendo ricorso alle risorse finanziarie indicate nell'allegato *B* del decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 17 febbraio 2000, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 142, del 6 marzo 2000 con il quale è disposta la ripartizione della disponibilità finanziaria di L. 983.850.000.000, giacente sul capitolo 6050 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», di cui L. 81.000.000.000 per le politiche migratorie;

Considerato che il suddetto stanziamento di lire 81 miliardi è comprensivo dello stanziamento di 13 miliardi finalizzato a due specifiche iniziative deliberate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999 e in particolare nell'allegato *B* voci *B5* e *B6*, e che pertanto lo stanziamento soggetto a ripartizione ammonta a lire 68 miliardi, l'80% dei quali, pari a 54,4 miliardi, deve essere ripartito tra le regioni e le province autonome come previsto dal regolamento di attuazione del testo unico;

Considerato che nella ripartizione tra le regioni e province autonome si è tenuto conto del seguenti criteri:

preventiva assegnazione di una quota di lire 220 milioni a ognuna delle tre regioni Valle D'Aosta, Molise, Basilicata al fine di dotare tali regioni di una disponibilità finanziaria adeguata a promuovere una minima attività programmatoria;

ripartizione del residuo stanziamento pari a lire 53.740.000.000 tra tutte le regioni e province autonome, utilizzando i seguenti parametri;

presenza degli immigrati sul territorio dello Stato (peso 60%);

rapporto tra immigrati e popolazione locale (peso 20%);

condizione socio-economica delle aree di riferimento (indice di disoccupazione) (peso 20%);

Vista la nota dell'ISTAT n. SP/331.2000 del 13 marzo 2000, con la quale sono stati comunicati i dati a livello regionale e di provincie autonome relativi alla popolazione residente, aggiornati al 31 agosto 1999, e la media per l'anno 1999 del tasso di disoccupazione;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - n. 300/C/2000/835/A/22.03.322/2° div. del 14 aprile 2000, con la quale sono stati comunicati i dati relativi alla presenza di immigrati soggiornanti in Italia al 31 dicembre 1999, suddivisi per regioni e province;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 giugno 2000;

Decreta

lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 2000 è ripartito nella seguente misura:

la complessiva somma di L. 13.000.000.000 è destinata al finanziamento, tramite il Dipartimento per gli affari sociali, delle iniziative individuate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999 a conclusione dell'attività del «Tavolo di lavoro» richiamato nelle premesse, di cui lire 10.000.000.000 per la realizzazione del centro di accoglienza della «Comunità sulla strada di Emmaus» del comune di Foggia e L. 3.000.000.000 per l'ampliamento della capacità di accoglienza della «Masseria Mariglia» del comune di Ruffano (Lecce);

la complessiva somma di L. 10.000.000.000 è destinata al Ministero dell'interno, di cui 5.000.000.000 per le attività previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1999 citato nelle premesse e L. 5.000.000.000 per interventi da attivare a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza;

la somma di L. 900.000.000 è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per le necessità della Commissione per le politiche di integrazione, ai sensi dell'art. 46 del testo unico;

la somma di L. 500.000.000 è destinata al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) per il funzionamento e l'attuazione del programma 2000 dell'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (ONC);

la somma di L. 2.200.000.000 è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi da attivare da quel Dipartimento, comprese le spese di funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42, comma 4, del testo unico;

la somma di L. 54.400.000.000 è destinata agli interventi da attivare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Balzano nella seguente misura:

	Lire
Piemonte	3.103.799.487
Valle d'Aosta	302.849.258
Lombardia	10.407.862.036
Provincia autonoma di Trento	410.969.515
Provincia autonoma di Bolzano	442.319.694
Veneto	4.933.485.929
Friuli-Venezia Giulia	1.597.766.138
Liguria	1.327.889.508
Emilia-Romagna	4.008.234.106
Toscana	3.783.529.094
Umbria	992.630.740
Marche	1.171.050.856
Lazio	10.486.982.770
Abruzzo	700.504.435
Molise	302.272.152
Campania	3.367.596.165
Puglia	2.139.551.993
Basilicata	365.804.984
Calabria	884.237.758
Sicilia	3.134.985.856
Sardegna	535.677.526

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Roma, 23 giugno 2000

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TURCO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 345

00A10180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 luglio 2000.

Revoca della somma di L. 5.701.800 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991 concernente interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici in alcuni comuni della regione Basilicata a seguito degli eventi tellurici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991, relativamente al comune di Vaglio Basilicata. (Ordinanza n. 3066).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 1991, con la quale è stata assegnata al comune di Vaglio Basilicata (Potenza) la somma di L. 988.000.000 per interventi di adeguamento sismico a seguito degli eventi tellurici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991;

Vista la nota n. 1222 del 21 marzo 2000 con la quale il comune di Vaglio Basilicata ha comunicato che l'importo residuo sul suddetto finanziamento, pari a L. 5.701.800, può essere considerato economia di bilancio;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9347 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.701.800 assegnata al comune di Vaglio Basilicata con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10268

ORDINANZA 19 luglio 2000.

Revoca della somma di L. 4.638.625 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2394 del 25 novembre 1994, concernente interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato dai dissesti idrogeologici interessanti la chiesa di S. Domenico nel comune di Modena. (Ordinanza n. 3067).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2394 del 25 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 1994, con la quale è stata assegnata al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena la somma di L. 50.000.000 per porre in sicurezza le strutture della chiesa S. Domenico nel comune di Modena;

Vista la nota n. 1290/1357 del 17 gennaio 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna, nucleo operativo di Modena, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con la suddetta ordinanza, e la nota in data 20 marzo 2000, da cui risulta una economia di bilancio di L. 4.638.625;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.638.625 assegnata al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2394 del 25 novembre 1994.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9353 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10269

ORDINANZA 19 luglio 2000.

Revoca della somma di L. 77.846.135 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2386/FPC del 7 luglio 1994, concernente le disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dall'evento franoso sito in località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto Val di Sambro mobilitatosi il giorno 25 giugno 1994. (Ordinanza n. 3068).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2386/FPC del 7 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1994, con la quale è stata assegnata alla regione Emilia Romagna la somma di lire 5.000.000.000 per l'esecuzione delle opere e degli interventi urgenti e necessari per eliminare la situazione di rischio determinatasi a seguito del movimento franoso riattivatosi il giorno 25 giugno 1994 in località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto Val di Sambro;

Vista la nota n. AMB/PTC/OO/10758 del 4 luglio 2000, della regione Emilia Romagna - Assessorato programmi d'area - Qualità edilizia - Sistemi informativi e telematica - Organizzazione - Servizio protezione civile, dalle quali risulta un'economia di L. 77.846.135 sul suddetto finanziamento;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9353 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di lire 77.846.135 assegnata alla regione Emilia Romagna con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2386/FPC del 7 luglio 1994.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10270

ORDINANZA 19 luglio 2000.

Revoca delle somme di L. 1.225.315, L. 896.560 e L. 2.053.770 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 768 di rep. del 2 ottobre 1992, concernente la ripartizione dei fondi già assegnati alla regione Liguria con ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 per interventi urgenti relativi a danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991, relativamente ai comuni di Cervo, Chiusavecchia e Pontedassio. (Ordinanza n. 3069).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 768 di rep. del 2 ottobre 1992 con il quale sono stati ripartiti i fondi già assegnati alla regione Liguria con ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e sono state assegnate le somme di L. 60.000.000, 50.000.000 e 100.000.000 rispettivamente ai comuni di Cervo, Chiusavecchia e Pontedassio, per interventi urgenti relativi a danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la nota n. 1415 del 10 marzo 2000, con la quale il comune di Cervo ha espresso l'assenso al recupero della somma di L. 1.225.315 quale economia di bilancio;

Vista la nota n. 615 del 21 marzo 2000, con la quale il comune di Chiusavecchia ha comunicato che la somma residua di L. 896.560 deve essere considerata una economia di bilancio;

Vista la nota n. 1055 del 26 aprile 2000, con la quale il comune di Pontedassio ha comunicato che l'importo residuo di L. 2.053.770 è da considerarsi economia di bilancio;

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 9345 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate le somme di L. 1.225.315, L. 896.560 e L. 2.053.770, assegnate rispettivamente ai comuni di Cervo, Chiusavecchia e Pontedassio con il decreto del Ministro per il coordinamente della protezione civile n. 768 di rep. del 2 ottobre 1992.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10271

ORDINANZA 19 luglio 2000.

Revoca della somma di L. 18.629.629 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2346/FPC del 27 dicembre 1993, concernente l'ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Pitigliano in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 3070).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2346/FPC del 27 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994, con la quale è stata assegnata al comune di Pitigliano la somma di L. 1.400.000.000 per l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Vista la nota n. 11092 del 9 dicembre 1999 del comune di Pitigliano (Grosseto) e la successiva documentazione del 14 e 15 dicembre 1999 e del 7 aprile 2000, dalla quale emerge una economia di L. 18.629.629 sul suddetto finanziamento;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9339 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 18.629.629 assegnata al comune di Pitigliano con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2346/FPC del 27 dicembre 1993.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n . 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10272

ORDINANZA 19 luglio 2000.

Revoca della somma di L. 54.013.543 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2352/FPC del 5 gennaio 1994, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo. (Ordinanza n. 3071).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2352/FPC del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con la quale è stata assegnata al comune di Chiusi della Verna la somma di L. 3.000.000.000 per l'esecuzione

delle opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente nel santuario di Chiusi della Verna;

Vista la nota datata 24 dicembre 1999 del comune di Chiusi della Verna (Arezzo), dalla quale risulta una economia di L. 54.013.543 sul suddetto finanziamento;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al comune di Chiusi della Verna (Arezzo);

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 54.013.543 assegnata al comune di Chiusi della Verna con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2352/FPC del 5 gennaio 1994.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Chiusi della Verna al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9353 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio a della programmazione economica.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10273

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 2000.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 66.430 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 dicembre 2005, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 17 luglio 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 32 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 dei citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A10263

DECRETO 6 luglio 2000.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 66.430 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, convernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche «CTZ-24», con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 dal 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 2002, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 14 luglio 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A10264

DECRETO 15 giugno 2000.

Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale «Storia della Lira».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1999;

Considerato che occorre autorizzare la prima emissione della serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale «Storia della Lira» da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	lire	mm	legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	1	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche del dittico di monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

prima moneta: riproduzione di moneta da L. 1 del 1901:

sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con il profilo di Vittorio Emanuele III; in giro scritta «VITTORIO EMANUELE III»; sotto il ritratto il nome dell'autore «SPERANZA»; sul bordo esterno scritta circolare «REPUBBLICA ITALIANA» e nome dell'incisore della riproduzione «CASSOL INC.»;

sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con l'Aquila Sabauda; in giro nella parte superiore la scritta «REGNO D'ITALIA» e nella parte inferiore, separate da due nodi Savoia e due stelle, «L. 1», «R» e «1901»; sul bordo esterno dieci stelle centrate in alto da «1999» ed in basso da «L. 1»;

sul contorno: godronatura continua;

seconda moneta: riproduzione di moneta da L. 1 del 1915:

sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con profilo di Vittorio Emanuele III; in giro scritta «VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA»; sotto il ritratto il nome dell'autore «D. CALANDRA»; sul bordo esterno scritta «REPUBBLICA ITALIANA» ed il nome dell'incisore della riproduzione «CASOL INC.»;

sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con raffigurazione di Minerva su una quadriga; in basso a sinistra «1915» e i nomi dell'autore e dell'incisore «D. CALANDRA» e «MOTTI INC.»; sotto, separate da due nodi Savoia una stella, «L. 1» e «R»; sul bordo esterno in giro decorazione con motivi geometrici centrati in alto da «1999» e in basso da «L. 1»;

sul contorno: godronatura continua.

Art. 4.

Le monete d'argento da L. 1 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 4 settembre 2000.

Art. 5.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1ª moneta – riproduzione di monete da L. 1 del 1901

DRITTO

ROVESCIO

2ª moneta – riproduzione di monete da L. 1 del 1915

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 giugno 2000

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

00A10182

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2000.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria europea 2000, denominata «Per la difesa delle foreste italiane e per uno sport amico della natura».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1999 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2000;

Visto l'accordo della lotteria europea sottoscritta in sede AELTE - Associazione europea lotterie e lotto di Stato;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 2000, individuata nella lotteria europea 2000 «Per la difesa delle foreste italiane e per uno sport amico della natura» nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Ritenuto che in base al citato accordo l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di € 2.500.000 con la sottoscrizione di n. 30 quote di € 20.000 ciascuna per complessive € 600.000, pari a circa lire italiane 1.161.762.000 a favore dell'AELTE;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494 con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria europea 2000 «Per la difesa delle foreste italiane e per uno sport amico della natura» con inizio il 15 giugno 2000, si concluderà il 15 ottobre 2000.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z AA AB AC AD AE AF AG AI AL AM AN AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di € 2.500.000 si svolgeranno il giorno 14 ottobre 2000 alle ore 21 a Gerusalemme (Israele) con le seguenti modalità:

1) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque cifre, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

2) designazione del paese partecipante alla lotteria europea che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione di una sfera contenente 125 sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un paese partecipante e a ciascun paese saranno attribuite tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

3) se necessario, in base alla disciplina nazionale del paese designato secondo le modalità del precedente punto 2), si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque cifre al fine di ottenere l'individuazione del biglietto o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Qualora, in base al procedimento di cui al suindicato punto 2), l'Italia venga designata quale paese vincente il premio europeo e il biglietto individuato a seguito della procedura di cui ai punti 1) e 3) e risulti invenduto, il giorno 15 ottobre 2000 alle ore 18 presso la Direzione Generale dei Monopoli di Stato - Sala «G. G. Belli 2, via Anicia 11 - Roma, si procederà, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948 n. 1577 e successive modificazioni, alla estrazione di un biglietto venduto per l'attribuzione del premio europeo.

In ogni caso, e comunque subito dopo l'eventuale estrazione del biglietto vincente il premio europeo, nella sede suindicata si procederà, con le citate modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1677/1948, alle estrazioni per l'attribuzione dei premi nazionali, nel numero e nell'entità che saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia, il relativo biglietto non parteciperà all'attribuzione dei suindicati premi nazionali.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data del 14 ottobre 2000 e le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali alla data del 15 ottobre, come sopra stabilito, le operazioni avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria, nel numero e nell'importo che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi e di cui al successivo articolo 6, con le squadre classificatesi nella gara nazionale di orienteering «Orienta la tua corsa».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalla graduatoria ufficiale fornita dalla giuria.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre, si effettuerà il sorteggio tra le squadre classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per uno dei posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo fino al numero delle squadre giudicate *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni della classifica.

Qualora la manifestazione alla quale è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi nazionali verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati delle operazioni.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi ai sensi dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria europea cesserà in tutte le province della repubblica alle ore 24 di martedì 10 ottobre 2000. Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del 14 ottobre 2000.

È data però facoltà agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di giovedì 12 ottobre 2000.

Art. 8.

Il dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione del premio europeo e dell'estrazione dei premi nazionali saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse è autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 600.000 pari a circa L. 1.161.762.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 77

00A10181

DECRETO 26 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Licata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituita dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Licata ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 24 giugno 2000 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Licata nel giorno 24 giugno 2000 per disinfestazione dei locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 giugno 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A10252

DECRETO 29 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Milazzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituita dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato a irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Milazzo ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 24 giugno 2000 per disinfezione e disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Milazzo nel giorno 24 giugno 2000 per disinfezione e disinfestazione dei locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 giugno 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A10253

DECRETO 5 luglio 2000.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei tipi di fiammiferi denominati «svedesi S/40» e «fiammiferone S/45».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli artt. 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materie di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998,

con il quale si è proceduto alla revisione della tariffa di vendita al pubblico, alla rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione dei fiammiferi e all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972 con il quale veniva iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato «svedesi S/40»;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1996 con il quale veniva iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato «fiammiferone S/45»;

Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per i fiammiferi denominati «svedesi S/40» e «fiammiferone S/45» effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, viale Liegi, n. 44;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione su detti fiammiferi sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998.

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «svedesi S/40» e «fiammiferone S/45» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	87,50	58,33	350
2. scatola di cartone con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Fiammiferone S/45»	360	300	1800

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 79

00A10275

DECRETO 12 luglio 2000.

Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, lettera *e),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 3, lettera *d),* n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati altri incaricati della trasmissione telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, concercente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1999, con il quale sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Ritenuto di dover ulteriormente provvedere all'individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui al citato art. 3, comma 3, lettera *e),* del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999;

Decreta:

Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse:

gli iscritti negli albi degli avvocati;

gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A10274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Credit Toscana», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 1° ottobre 1998 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 22 maggio 2000;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30, del 20 marzo 1981, svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il d.d. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Credit Toscana», con sede in Grosseto, via dell'Unione 19, costituita in data 28 gennaio 1989, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 81683, registro società n. 7516, BUSC n. 1304/239390, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 15 giugno 2000

Il dirigente provinciale: BUONOMO

00A10255

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Minerva», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 13 febbraio 1999 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 22 maggio 2000;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30, del 20 marzo 1981, svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il d.d. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Minerva», con sede in Grosseto, via Filippo Corridoni, 26/a, costituita in data 28 gennaio 1997, rogito notaio dott. Luciano Giorgetti, repertorio n. 6053, registro società n. 97781, BUSC n. 1489/277386, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 15 giugno 2000

Il dirigente provinciale: BUONOMO

00A10256

DECRETO 6 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Labor 85 a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Labor 85 a r.l.», sede in L'Aquila, BUSC n. 1576/209641, costituita per rogito del notaio Trecco Domenico, repertorio n. 166146, omologata in data 26 marzo 1985, iscritta al n. 2451 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 6 luglio 2000

p. *Il direttore reggente:* CELESTINI

00A10254

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Bologna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonchè non relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Bologna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi di Bologna in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Bologna è determinato in duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10183

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Ferrara.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie e la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000 di iniziativa non correlata alla trasformazione degli ISEF, presso l'Università degli studi di Ferrara;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi di Ferrara in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea sarà attivato nell'anno accademico 2000/2001;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Ferrara è determinato in centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10184

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Foggia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonchè la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Foggia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 12 luglio 2000 dell'Università degli studi di Foggia in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000 come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Foggia è determinato in centoquarantatre per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sette per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10185

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Pavia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, di iniziativa non correlata alla trasformazione degli ISEF presso l'Università degli studi di Pavia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi di Pavia in ordine alla necesssità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Pavia è determinato in centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10186

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Verona.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Verona;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi di Verona in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea e di diploma universitario in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dal predetto Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea e di diploma universitario in scienze motorie dell'Università degli studi di Verona è determinato in centoventicinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10187

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero di posti disponibili per le immatricolazioni a vari corsi di laurea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 ai corsi di laurea interfacoltà in biotecnologie, in lingue e culture europee, in scienze della programmazione sanitaria, in scienze della cultura, in scienze delle comunicazioni e in biotecnologie (agrarie vegetali);

Preso atto che il corso di laurea interfacoltà in biotecnologie è stato attivato nell'anno accademico 1996/1997, che il corso di laurea in lingue e culture europee è stato attivato nell'anno accademico 1997/1998, che i corsi di laurea in scienze della programmazione sanitaria, in scienze della cultura, e in scienze delle comunicazioni sono stati attivati nell'anno accademico 1998/1999 e che il corso di laurea in biotecnologie (agrarie vegetali) è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dal predetto Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è così determinato:

corso di laurea interfacoltà in biotecnologie: sessanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e sette per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in lingue e culture europee: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sette per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in scienze della programmazione sanitaria: cinquanta per gli studenti comunitari e non

comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in scienze della cultura: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sette per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in scienze delle comunicazioni: centottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sette per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in biotecnologie (agrarie vegetali): cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10188

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero di posti disponibili per le immatricolazioni a vari corsi di laurea presso il Politecnico di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *e);*

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 11 luglio 2000, del Politecnico di Torino in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 ai corsi di laurea in ingegneria dell'autoveicolo e in matematica per le scienze dell'ingegneria presso la prima facoltà di ingegneria; al corso di laurea in disegno industriale presso la prima facoltà di architettura; al corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali presso la seconda facoltà di architettura;

Preso atto che i corsi di laurea in ingegneria dell'autoveicolo e in matematica per le scienze dell'ingegneria sono stati attivati nell'anno accademico 1999/2000, che il corso di laurea in disegno industriale è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, che il corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali è stato attivato nell'anno accademico 1998/1999, come attestato dallo stesso Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi del Politecnico di Torino è così determinato:

corso di laurea in ingegneria dell'autoveicolo presso la prima facoltà di ingegneria: centodiciotto per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in matematica per le scienze dell'ingegneria presso la prima facoltà di ingegneria: quarantotto per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in disegno industriale presso la prima Facoltà di architettura: centodiciotto per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legslativo 25 luglio 1998, n. 286, e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali presso la seconda facoltà di architettura: centododici per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e otto per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10189

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in psicologia presso l'Università di Pavia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e);*

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 6 luglio 2000 dell'Università degli studi di Pavia in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in psicologia;

Considerato che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1998/1999;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in psicologia dell'Università degli studi di Pavia è determinato in duecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10190

DECRETO 17 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in disegno industriale presso la Seconda Università di Napoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e);*

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 7 luglio 2000 della Seconda Università degli studi di Napoli in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in disegno industriale;

Preso atto che il predetto corso di laurea risulta attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dal predetto Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in disegno industriale della Seconda Università degli studi di Napoli è determinato in ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10191

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 23 maggio 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alle comunicazioni, on. Vincenzo Maria Vita.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore radiotelevisivo, compresi i rapporti internazionali e comunitari, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore delle comunicazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di indirizzo relative ai procedimenti di pianificazione delle frequenze radiotelevisive.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita cura i rapporti con la Commissione prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e partecipa alle riunioni della Commissione medesima.

4. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, propulsione ed indirizzo delle attività attribuite al Forum per le comunicazioni dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 306

00A10277

DECRETO 23 maggio 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alle comunicazioni, sen. Michele Lauria.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 18 novembre 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria n. 97/67/CE concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità dei servizi;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore telecomunicazioni (ad esclusione di quello radiotelevisivo), compresi i rapporti internazionali e comunitari con particolare riguardo alla diffusione del commercio elettronico e di Internet, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore radiotelevisivo.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e regolamentazione nell'ambito del settore postale, compresa l'attività internazionale e comunitaria del Ministero, con particolare riguardo ai rapporti con Poste Italiane S.p.a., ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore di competenza del Ministro.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero delle comunicazioni, in caso di assenza o impedimento del Ministro.

4. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, propulsione ed indirizzo delle attività attribuite al Forum per le comunicazioni dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 307

00A10278

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Programma di attività della Commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 2000. (Deliberazione n. 48/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente l'istituzione della Commissione tecnica per la spesa pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, il quale prevede che la predetta Commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, opera sulla base delle direttive emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, e contenente norme sull'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e sul riordino delle competenze del C.I.P.E., secondo il quale la Commissione continua a svolgere i compiti previsti dalle norme citate e contribuisce, tra l'altro, a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio sull'attuazione delle manovre di bilancio;

Visto il rapporto annuale sull'attività della predetta Commissione tecnica e sui risultati conseguiti nel 1999 ed il programma di attività della stessa per l'anno 2000, con le integrazioni illustrate nel corso dell'odierna seduta;

Ritenuto che il suddetto programma di attività per l'anno 2000, nell'ambito dell'autonomia scientifica e metodologica della commissione, è in linea con gli indirizzi e le direttive del Governo;

Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto

del rapporto annuale sull'attività svolta dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 1999;

Approva

il programma di attività per l'anno 2000 della Commissione tecnica per la spesa pubblica ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

00A10280

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 luglio 2000, n. **39.**

Acquisizione dei dati previdenziali e contributivi dei dipendenti statali.

Al Senato della Repubblica

Alla Camera dei deputati

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alla direzione generale del Tesoro

Alla direzione generale affari generali del personale del Tesoro

All'ispettorato generale degli affari generali del personale e degli studi

Alle Università degli studi

Agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano

e, per conoscenza:

All'Azienda nazionale assistenza volo

Alla Cassa depositi e prestiti

All'Ente nazionale per le strade statali

Com'è noto l'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha definito un nuovo criterio di calcolo delle pensioni di tutti i lavoratori dipendenti commisurando il trattamento alla contribuzione.

Il nuovo metodo di calcolo, definito appunto sistema contributivo, sostituirà gradualmente il sistema retributivo tuttora applicato.

Con il nuovo metodo la pensione viene determinata prendendo a base l'ammontare dei contributi, calcolato in base all'aliquota di computo del 33 per cento della retribuzione, versati per ogni singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa. Tale ammontare costituirà il capitale individuale (montante), che, al momento della cessazione dal servizio, sarà moltiplicato per appositi coefficienti di trasformazione, fissati dalla tabella *A* allegata alla citata legge n. 335/1995, correlati all'età ed «alla speranza di vita» ossia al periodo presunto intercorrente tra la data di pensionamento a quella di morte. L'aliquota di computo ed i coefficienti sono soggetti a rivalutazione periodica.

Ora, poiché il comma 23 del citato articolo prevede: «Ai lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione ... a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque (a decorrere dal 1° gennaio 1996) nel sistema medesimo», la prima data utile per conferire la pensione contributiva è quella del 1° gennaio 2001. Nei confronti di costoro, per l'integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo, si dovrà rideterminare la posizione assicurativa già acquisita trasformandola in montante contributivo individuale, seguendo le norme dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. In particolare il montante è costituito dalla somma di due quote: la prima riguardante i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995 e la seconda riguardante l'anzianità contributiva conseguita dal 1° gennaio 1996 alla data di cessazione dal servizio. Oltre al servizio effettivo dovranno poi essere considerati anche eventuali periodi riscattati o ricongiunti in base alla loro collocazione temporale.

L'ipotesi prospettata del citato comma 23 può riguardare sia dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 avevano maturato un anzianità contributiva inferiore a quindici anni, che quelli con anzianità pari o superiore a tale limite. Per i primi il periodo di riferimento è da individuare nell'intero arco temporale compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, mentre per i secondi, il corrispondente periodo andrà ridotto nella misura del cinquanta per cento.

Per ogni anno di riferimento, individuato nel modo predetto, la retribuzione contributiva è quella comprensiva di tutti gli emolumenti che il lavoratore ha percepito in costanza di rapporto di lavoro, con esclusione di tutte le voci tassativamente indicate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun anno di riferimento si applicherà l'aliquota di finanziamento in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS, dal momento che sino al 31 dicembre 1995 non era prevista alcuna aliquota a carico dello Stato.

Una volta acquisiti tali elementi, per ogni anno di riferimento, si dovrà moltiplicare la retribuzione contributiva per l'aliquota di finanziamento vigente nello stesso anno; il prodotto così ottenuto dovrà essere rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'ISTAT e pubblicata in data 28 marzo 1997 (pari a 1.088.611 per l'anno 1993, a 1.072.990 per l'anno 1994 ed a 1.065.726 per l'anno 1995).

La somma delle contribuzioni così calcolate e rivalutate per l'arco temporale dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, dovrà essere divisa per il numero di anni o frazione di anno relativi allo stesso periodo di riferimento (3 anni, qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a quindici anni, ovvero di 18 mesi nel caso sia in possesso di un anzianità pari o superiore a tale limite).

Per ottenere, infine, il montante individuale da imputare sulla posizione assicurativa dell'interessato sino al 31 dicembre 1995, sarà sufficiente moltiplicare la media delle contribuzioni annue, così ottenute, per l'anzianità contributiva complessiva posseduta alla stessa data.

La seconda quota del montante relativo ai periodi contributivi successivi al 31 dicembre 1995, dovrà essere calcolata applicando le vigenti regole del sistema contributivo indicate sempre nell'art. 1, comma 6, della più volte citata legge n. 335/1995.

In esecuzione di tali disposizioni l'INPDAP deve provvedere, quindi, alla raccolta di tutte le notizie utili per assicurare a ciascun dipendente della p.a. la liquidazione immediata ed in misura definitiva della pensione, dell'indennità di fine rapporto e di tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (riscatti, ricongiunzioni, piccoli prestiti ...).

Le notizie organizzate in una banca dati aggiornabile automaticamente, saranno a disposizione in qualsiasi momento sia per il lavoratore, che potrà verificare la propria posizione assicurativa, sia per l'INPDAP, che potrà liquidare puntualmente le prestazioni. Anche gli organismi istituzionali interessati potranno così conoscere e governare i flussi finanziari presenti e futuri.

Per il lavoratore, la conoscenza delle notizie previdenziali e la loro combinazione sono elementi indispensabili per compiere, con le necessarie informazioni, le scelte individuali previste dalla legge, con riguardo in particolare alla adesione alle nuove forme di previdenza complementare ed al calcolo totale della pensione con il nuovo sistema contributivo.

A tal fine è necessario che le amministrazioni forniscano, per ogni dipendente, le retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1998 comprensive del trattamento accessorio, in quanto dal 1999 sarà possibile utilizzare il modello 770 del Ministero delle finanze che, com'è noto, prevede la compilazione da parte del datore di lavoro di un quadro specifico per i dati previdenziali. Analogamente dovrà essere trasmessa a questo Istituto, sempre per tutti i dipendenti, ogni notizia utile in merito al servizio svolto, come la data di inizio del rapporto (decorrenza economica), il tipo di ritenuta previdenziale applicata, eventuali supervalutazioni, eventuale riduzione di orario, ecc. Il tutto seguendo le modalità illustrate nei tracciati record allegati.

In particolare per la liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo è indispensabile conoscere per ogni dipendente, l'anzianità di servizio acquisita al 31 dicembre 1992 (con esclusione dei dati retributivi) comprensiva di eventuali periodi o servizi ammessi a riscatto o ricongiunzione che, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di valorizzazione, siano posti temporalmente prima del 31 dicembre 1992.

Tale flusso di informazioni consentirà a quell'Istituto di adempiere ad un altro compito, attribuito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, che cita testualmente: «Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

Il direttore generale: SIMI

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DEI DATI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEI LORO DIPENDENTI

1. PREMESSA

Per assolvere ai compiti istituzionali in merito alla costituzione della posizione assicurativa dei dipendenti dello stato e all'erogazione tempestiva delle prestazioni, l'INPDAP deve acquisire in tempi brevi i dati relativi alla situazione contributivo-assicurativa dei dipendenti statali.

Il processo di acquisizione dei dati prevede che ogni Amministrazione comunichi le informazioni relative alla situazione anagrafica e allo stato di servizio dei dipendenti e periodicamente effettui gli aggiornamenti necessari: il raccordo tra i sistemi informativi delle Amministrazioni e quello dell'Istituto, Banca Dati Unificata (BDU), avviene attraverso i tracciati record definiti in questa comunicazione.

2. CONTENUTI

Le informazioni necessarie all'INPDAP per poter svolgere le attività istituzionali e in particolare quelle attribuite con legge 335/95 a favore dei dipendenti statali sono rappresentate nei tracciati record allegati di tipo A0,B0,C0,D0,D1,E0,F0,Z0.

2.1.1. Contenuto Informativo dei tracciati record.

Record di tipo "A0": le informazioni rappresentate si riferiscono al censimento anagrafico delle Amministrazioni Statali e della loro organizzazione sul territorio. Deve essere prodotto un record per ogni sede lavorativa indicando nel campo "Sede Centrale" se si tratta della sede centrale dell'Amministrazione o di una sede periferica. Il campo "Codice Amministrazione" rappresenta il codice univoco attribuito dall'INPDAP all'Amministrazione Statale, questo codice se non conosciuto è reperibile presso gli uffici provinciali dell'INPDAP solo per le Amministrazioni Statali che hanno richiesto l'erogazione di prestazioni a favore dei propri dipendenti, la mancanza di questo codice non consentirebbe di aggiornare le informazioni già presenti nella BDU dell'INPDAP. Per tutte le altre Amministrazioni inserire il valore "AS2000".

Il record ha una lunghezza fissa di 304 caratteri.

Record di tipo "B0": le informazioni rappresentate si riferiscono alle Amministrazioni Statali Versanti cioè alle Amministrazioni che operano le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti e ne effettuano i versamenti all'INPDAP. Deve essere prodotto un record per tipologia di trattenuta (vedi allegato 1) e per ogni tipo di inquadramento del personale gestito (vedi Record C0)

Il record ha una lunghezza fissa di 72 caratteri.

Record di tipo "C0": le informazioni rappresentate si riferiscono all'inquadramento del personale previsto dai contratti di categoria. I campi debbono essere valorizzati con i codici e le relative descrizioni in uso presso l'Amministrazione versante.

Il record ha una lunghezza fissa di 238 caratteri.

Record di tipo "D0": le informazioni rappresentate si riferiscono al censimento anagrafico del Personale dipendente delle Amministrazioni Statali acquisite con il record A0. La chiave univoca è costituita dal campo "Codice fiscale persona" che deve essere obbligatoriamente acquisito per consentire l'aggiornamento della BDU.

Il record ha una lunghezza fissa di 156 caratteri.

Record di tipo "D1": le informazioni rappresentate si riferiscono allo stato di servizio del dipendente statale iscritto alla Cassa Stato. Deve essere prodotto un record per ogni variazione di iscrizione (vedi allegato 2) e per ogni variazione del tipo di impiego o tipo di servizio. I codici dell'inquadramento fanno riferimento a quelli acquisiti con il tracciato record C0.

Il record ha una lunghezza fissa di 119 caratteri.

Record di tipo "E0": le informazioni rappresentate si riferiscono alla dichiarazione della posizione assicurativa effettuata al Ministero delle Finanze con il Mod. 770. Nel campo "Retribuzione fissa e continuativa" deve essere compresa la tredicesima mensilità effettivamente corrisposta. Per la valorizzazione di questo record si rimanda alle specifiche definite nella Gazzetta Ufficiale.

Il record ha una lunghezza fissa di 162 caratteri.

Record di tipo "F0": le informazioni rappresentate si riferiscono alle maggiorazioni percepite da un dipendente di una Amministrazione, iscritto ad una cassa INPDAP, e al periodo cui si riferiscono. Il campo "Importo risarcitorio" deve essere valorizzato solo in presenza di un "Tipo maggiorazione" uguale a "018" o "019" (vedi allegato 5) ed in questo caso i campi "Data inizio maggiorazione" e "Data fine maggiorazione" sono riferiti all'ultimo mese di servizio.

Il record ha una lunghezza fissa di 61 caratteri.

Record di tipo "Z0": Record riepilogativo della fornitura. Sono rappresentate le informazioni dell'Amministrazione che ha prodotto i dati e il totale dei dati forniti per tipo record.

Il record ha una lunghezza fissa di 174 caratteri.

2.1.2. La frequenza dei record

La frequenza dei record da inviare osserva le seguenti regole

- presenza di 1 record di tipo " A0" per ogni Amministrazione Statale;
- presenza di n record di tipo " B0" per ogni record di tipo " A0", con $n \geq 1$;
- presenza di m record di tipo " C0" per ogni record di tipo " B0", con $m \geq 1$;
- presenza di p record di tipo " D0" per ogni record di tipo " A0";
- presenza di q record di tipo " D1" per ogni record di tipo " D0", con $q \geq 1$;
- presenza di r record di tipo " E0" per ogni record di tipo " D0", con $r \geq 1$;
- presenza di s record di tipo " F0" per ogni record di tipo " D1", con $s \geq 0$;
- Presenza di un solo record di tipo " Z0".

2.1.3. La sequenza dei record

I record contengono le informazioni atti a stabilirne la dipendenza gerarchica quindi non si richiede una successione logica, fa eccezione il tipo record Z0 che deve essere l'ultimo del file inviato.

2.1.4. Modalità di invio dei dati

I dati devono essere contenuti in un file il cui identificativo è

<codicefiscale>.txt (codicefiscale indica il codice fiscale dell'Amministrazione)

Il formato è ASCII. Il file deve essere trasmesso all'Istituto via internet all'indirizzo

ftp://INPDAP.RUPA.IT, in alternativa i dati potranno essere trasmessi via posta ordinaria,

tramite dischetto magnetico da 3.5' oppure CD all'indirizzo

INPDAP

Progetto BDU

Via U.Quintavalle 32

00175 ROMA

Ulteriori informazioni tecniche saranno disponibili alla pagina WWW.INPDAP.IT oppure

richieste via fax al 06 5101 7971 oppure a ANAGRAFE-ISCRITTI@INPDAP.IT

2.1.5. Descrizione dei tracciati record

Tracciato record A0 (Anagrafe Amministrazione)

Contiene le informazioni per il censimento delle Amministrazioni Statali che hanno rapporti con INPDAP per l'erogazione di prestazioni ai propri dipendenti o per il versamento dei contributi a qualunque titolo.

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	Testo	2	Tipo Record = 'A0'
Codice Amministrazione	Testo	9	Codice identificativo, interno all'INPDAP, dell'Amministrazione
Codice fiscale Amministrazione	Testo	11	Codice fiscale dell'Amministrazione
Data Costituzione	Testo	8 (*)	Data di costituzione dell'Amministrazione
Denominazione	Testo	60	Denominazione dell'Amministrazione
Sede Centrale	Testo	2	Indica se l'Amministrazione è sede centrale (o periferica) **(SI/NO)**
			INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE: (**)
ParTop	Testo	15	Particella toponomastica (via, piazza, largo, ecc..)
DesInd	Testo	30	Descrizione dell'indirizzo (esclusa particella Toponomastica)
NumCiv	Testo	8	Numero civico
CAP	Testo	5	Codice di avviamento postale
Telefono	Testo	15	Numero di telefono
Fax	Testo	15	Numero di fax
COP	Testo	4	Codice identificativo del Comune di appartenenza dell'Amministrazione fornito dal Ministero delle Finanze
Comune	Testo	60	Denominazione del Comune
Provincia	Testo	60	Provincia di residenza dell'Amministrazione

(*) Formato data 'ggmmaaaa'

(**) **Qualora non fosse possibile distribuire l'indirizzo nelle sue componenti, porre nel campo DesInd ciò che non si è potuto separare.**

Tracciato record B0 (Amministrazione Versante)

Per ogni Amministrazione cui appartengono i dipendenti iscritti alle Casse INPDAP, fornire i dati delle Amministrazioni Versanti, cioè di quelle Amministrazioni che operano le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti e ne effettuano i versamenti all'INPDAP.

I dati debbono essere forniti per Tipo di Trattenuta (Vedi Allegato 1) e per tutti i tipi di Inquadramento del Personale

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	Testo	2	Tipo Record = 'B0'
Codice fiscale Amministrazione	Testo	11	Codice fiscale Amministrazione per cui opera le trattenute
Tipo di trattenuta	Testo	3	Tipologia delle trattenute (Vedi Allegato 1)
Codice fiscale Amministrazione versante	Testo	11	Codice fiscale Amministrazione versante, che opera le trattenute
Codice contratto	Testo	15	Codice della Categoria contrattuale (Vedi Tracciato C0)
Codice qualifica	Testo	15	Codice della Qualifica funzionale dell'Iscritto (Vedi Tracciato C1)
Codice livello	Testo	15	Codice del Livello d'inquadramento dell'Iscritto (Vedi Tracciato C3)

Tracciato record C0 (Codifica Inquadramenti)

Contiene tutte le tipologie (espresse in codice e descrizione) delle Categorie, dei Livelli e delle Qualifiche funzionali dei dipendenti il cui trattamento economico è gestito da una Amministrazione Versante

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	Testo	2	Tipo Record = 'C0'
Codice fiscale Amministrazione versante	Testo	11	Codice fiscale Amministrazione versante
Codice contratto	Testo	15	Codice della Categoria contrattuale (Nota 2)
Descrizione contratto	Testo	60	Descrizione della Categoria contrattuale (Nota 2)
Codice qualifica	Testo	15	Codice della Qualifica Funzionale (Nota 2)
Descrizione qualifica	Testo	60	Descrizione della Qualifica Funzionale (Nota 2)
Codice livello	Testo	15	Codice del Livello d'inquadramento (Nota 2)
Descrizione livello	Testo	60	Descrizione del Livello d'inquadramento (Nota 2)

Nota 2: Fornire i Codici e le Descrizioni in uso presso l'Amministrazione Versante.

Tracciato record D0 (Anagrafe Persona)

Contiene i dati anagrafici di ogni Persona dipendente di una Amministrazione e iscritta all'INPDAP.

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	Testo	2	Tipo Record = 'D0'
Codice fiscale Amministrazione	Testo	11	Codice fiscale Amministrazione di appartenenza del Dipendente
Codice Amministrazione	Testo	9	Codice identificativo, interno all'INPDAP, dell'Amministrazione di appartenenza del Dipendente
Codice fiscale persona	Testo	16	Codice fiscale della persona
Cognome	Testo	25	Cognome della persona
Nome	Testo	20	Nome della persona
Sesso	Testo	1	Sesso della persona
Data nascita	Testo	8 (*)	Data di nascita della persona
COP nascita	Testo	4	Codice identificativo del Comune fornito dal Ministero delle Finanze(nascita)
PartTop	Testo	15	Particella toponomastica (via, piazza, largo, ecc.)
DesInd	Testo	60	Descrizione dell'indirizzo (esclusa particella Toponomastica)
NumCiv	Testo	6	Numero civico
COP residenza	Testo	4	Codice identificativo del Comune fornito dal Ministero delle Finanze (residenza)
CAP	Testo	5	Codice di avviamento postale

(*) Formato data 'ggmmaaaa'

Tracciato record D1 **(Stato di Servizio)**

Contiene i dati relativi ai periodi e ai tipi di servizio svolti da un dipendente di una Amministrazione e iscritto ad una cassa INPDAP.

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo record	Testo	2	Tipo Record = 'D1' **(Nota 3)**
Codice fiscale persona	Testo	16	Codice fiscale della persona
Codice fiscale Amministrazione	Testo	11	Codice fiscale dell'Amministrazione di appartenenza del Dipendente
Cassa	Testo	3	Cassa = '001'
Data decorrenza iscrizione	Testo	8 (*)	Data decorrenza iscrizione alla cassa
Data cessazione iscrizione	Testo	8 (*)	Data cessazione iscrizione alla cassa
Codice motivo cessazione	Testo	3	Codice del motivo di cessazione **(Vedi Allegato 2)**
Codice tipo impiego	Testo	3	Vedi specifiche campo 156 del mod.770/2000 quadro SA
Codice tipo servizio	Testo	3	Codice del tipo di servizio **(Vedi Allegato 4)**
Data inizio stato servizio	Testo	8 (*)	Data di inizio dello stato di servizio
Data fine stato servizio	Testo	8 (*)	Data di fine dello stato di servizio
Codice contratto	Testo	15	Codice della Categoria contrattuale **(Vedi Tracciato (C0))**
Codice qualifica	Testo	15	Codice della Qualifica Funzionale **(Vedi Tracciato (C0))**
Codice livello	Testo	15	Codice del Livello d'inquadramento **(Vedi Tracciato (C0))**
Indicatore se di ruolo	Testo	1	Indicatore se di ruolo **(SI/NO)**

(*) Formato data: 'ggmmaaaa'

Nota 3: Per ogni tipo Record 'D0' fornire tanti records di Tipo 'D1', per ogni iscrizione della persona e per ogni variazione dello Stato di Servizio (Impiego, Servizio).

Tracciato record E0 (Dichiarazione Posizione Assicurativa)

I dati debbono essere forniti a partire dalla data di Assunzione del dipendente per ogni anno o frazione di anno.

Registrare un nuovo record, per ogni variazione intervenuta nell'anno del tipo impiego, tipo servizio, delle maggiorazioni e delle aliquote contributive. Ciò corrisponde alla sottosezione del mod. 770.

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo record	Testo	2	Tipo Record = 'E0'
Codice fiscale Amministrazione	Numerico	11	Codice fiscale dell'Amministrazione dichiarante
Cassa	Testo	3	Cassa = '001'
Codice fiscale della persona/iscritto	Testo	16	Codice fiscale della persona
Codice tipo impiego	Numerico	3	Vedi specifiche campo 156 del mod 770/2000 quadro SA
Codice tipo servizio	Numerico	4	Vedi specifiche campo 157 del mod 770/2000 quadro SA
Data inizio periodo	Testo	8 (***)	Data di inizio periodo lavorativo o figurativo
Data fine periodo	Testo	8 (***)	Data di fine periodo lavorativo o figurativo
Tipo di periodo	Testo	3	Codice tipo di periodo (Vedi Allegato 3)
Giorni utili	Decimale	5 (****)	Vedi specifiche campo 159 del mod 770/2000 quadro SA
Maggiorazione base pensionabile (*)	Numerico	13	Vedi specifiche campo 166 del mod.770/2000 quadro SA
Retribuzione fissa e continuativa (*)	Numerico	13	Vedi specifiche campo 160 del mod.770/2000 quadro SA ($)
Retribuzione accessoria (*)	Numerico	13	Vedi specifiche campo 161 del mod.770/2000 quadro SA ($)
Retribuzione di base per il 18% (*)	Numerico	13	Vedi specifiche campo 162 del mod.770/2000 quadro SA ($)
Retribuzione ai fini TFS (*)	Numerico	13	Vedi specifiche campo 163 del mod.770/2000 quadro SA ($)
Retribuzione ai fini TFR (*)	Numerico	13	Vedi specifiche campo 164 del mod.770/2000 quadro SA ($)
Premio di produzione (*)	Numerico	13	Vedi specifiche campo 165 del mod.770/2000 quadro SA ($)
Riferimento aliquota	Testo	6 (**)	Data di riferimento per il reperimento dell'aliquota da applicare ($)

(****) Tre caratteri interi e due decimali 999,99

(***) Formato data 'ggmmaaaa'

(**) Formato data 'mmaaaa'

(*) L'importo deve essere espresso in Lire

($) Queste informazioni devono essere fornite a partire dalla data 01/01/1993

Tracciato record F0 **(Maggiorazioni)**

Contiene i dati relativi alle maggiorazioni percepite da un dipendente di una Amministrazione, iscritto ad una cassa INPDAP, e al periodo cui si riferiscono.
La maggiorazione sull'attività svolta può portare ad aumenti di misura o di diritto, a seconda del tipo, sul calcolo finale della pensione.

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo record	Testo	2	Tipo Record = 'F0' **(Nota 3)**
Codice fiscale persona	Testo	16	Codice fiscale della persona
Codice fiscale Amministrazione	Testo	11	Codice fiscale dell'Amministrazione di appartenenza del Dipendente
Codice tipo maggiorazione	Testo	3	Codice del tipo di maggiorazione **(Vedi Allegato 5)**
Data inizio maggiorazione	Testo	8 (*)	Data di inizio della maggiorazione
Data fine maggiorazione	Testo	8 (*)	Data di fine della maggiorazione
Importo risarcitorio	Numerico	13 (**)	Importo sostitutivo del preavviso in caso di morte o inabilità o ferie non godute

(*) Formato data: 'ggmmaaaa'
(**) L'importo deve essere espresso in Lire
Nota 3: Per ogni tipo Record 'D0' fornire tanti records di Tipo 'F0', per ogni Maggiorazione percepita.

Tracciato record Z0 (Riepilogo elaborazione)

Contiene il riepilogo elaborazione della fornitura dei dati e le coordinate per eventuali comunicazioni.

Campo	Formato	Lunghezza	Descrizione
Tipo record	Testo	2	Tipo Record = 'Z0'
Codice fiscale Amministrazione	Numerico	11	C.F. dell'Amministrazione che fornisce i dati
Indirizzo	Testo	60	Indirizzo dell'Amministrazione fornitrice dei dati
Telefono	Testo	15	Numero di telefono del responsabile della fornitura
Fax	Testo	15	Numero di fax del responsabile della fornitura
Data della fornitura	Testo	8 (*)	Data di spedizione della fornitura dei dati o di elaborazione
Totale record A0	Numerico	9	Totale record A0 forniti
Totale record B0	Numerico	9	Totale record B0 forniti
Totale record C0	Numerico	9	Totale record C0 forniti
Totale record D0	Numerico	9	Totale record D0 forniti
Totale record D1	Numerico	9	Totale record D1 forniti
Totale record E0	Numerico	9	Totale record E0 forniti
Totale record F0	Numerico	9	Totale record F0 forniti

(*) Formato data: 'ggmmaaaa'

2.2. ALLEGATI

Allegato 1 Tipo Trattenute

Codice	Descrizione
CPR	Trattenuta per riscatti ai fini pensionistici
CRT	Trattenuta per riscatti ai fini del trattamento di fine servizio
TFS	Trattenuta ai fini del trattamento di fine servizio
ORD	Trattenuta ordinaria cassa pensionistica
CIS	Trattenuta per quote di riparto prestito concesso agli iscritti
CCC	Trattenuta per contributo cassa credito
ASV	Trattenuta per cassa E.N.P.D.E.P.

Allegato 2 Motivi di Cessazione

Codice	Descrizione
001	Morte in servizio
002	Dimissioni volontarie
003	Limiti di età
004	Limiti di servizio
005	Dispensa dal servizio
006	Invalidità
009	Esodo legge 26/987
020	Soppressione di posto
030	Incapacità professionale
302	Assegnazione sede periferica
035	Scarso rendimento
036	Provvedimento disciplinare
037	Destituzione
090	Lavoratore per dimiss. vol. o limiti di età (altri)
110	Infermità non dipendente da causa di servizio
120	Esubero portuali L.647 23/12/1996
250	Successione
260	Mobilità
270	Passaggio ad altro ente
280	Passaggio ad altra amministrazione
290	Licenziamento
300	Altre cause
301	Fine ferma
303	Censimento enti statali
304	Decesso

Allegato 3 Tipo Periodo

Codice	Descrizione
ORD	Ordinario
FIG	Figurativo
RIT	Riscatto per titolo
RIP	Riscatto per servizio
R29	Ricongiunzione ai sensi della legge 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Agrigento

Con decreto interministeriale n. 1067 in data 5 giugno 2000 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono TSN» sito nel comune di Agrigento, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 16822, foglio 150, mappali 7 - 109 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq. 8.820.

00A10288

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza

Con decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) assistente capo della polizia di Stato Alfonso Campanella;

2) assistente della polizia di Stato Aniello Gisolfi;

3) agente della polizia di Stato Carmine Ferrentino.

5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

«In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, senza sospendere il turno di servizio, con generoso slancio e umana solidarietà, partecipava, unitamente ad altri colleghi, alla ricerca delle persone disperse e al recupero delle carcasse di animali, per scongiurare il pericolo di epidemie».

4) Ispettore della polizia di Stato Luigi D'Amato;

5) Vice ispettore della polizia di Stato Alfonso De Maio;

6) Assistente della polizia di Stato Raffaele D'Amato.

5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

«In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, libero dal servizio, con generoso slancio e non comune senso del dovere interveniva, unitamente a due colleghi, per trarre in salvo i componenti di due nuclei familiari».

Con decreto del Ministro dell'interno dell'8 maggio 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) agente scelto della polizia di Stato Nicola Disciglio;

2) agente scelto della polizia di Stato Cosimo Damiano Patruno.

22 gennaio 1999 - Barletta (Bari).

«Con generoso slancio ed alta professionalità riusciva, con l'aiuto di un collega, a liberare un uomo che tentava il suicidio per soffocamento con una catena al collo assicurata al cancello di una fabbrica».

3) vice sovrintendente della polizia di Stato Massimo Panerai,

11 luglio 1998 - Sabaudia (Latina).

«Libero dal servizio, con generoso slancio e incurante della incolumità personale, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di un bagnante in procinto di annegare».

4) Agente di polizia di Stato Doroteo Panaro.

20 luglio 1999 - Trapani.

«Libero dal servizio, con pronta determinazione e grave rischio personale si introduceva attraverso una finestra nell'appartamento di un'anziana donna, colta da malore, per prestarle le prime cure».

Con decreto del Ministro dell'interno dell'8 maggio 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) agente di polizia di Stato Luca Fracassa;

2) agente di polizia di Stato Gioacchino Pedicini.

24 ottobre 1998 - Firenze

«Con intuito e tempestività interveniva, insieme ad un collega, per impedire che un giovane, con propositi suicidi, si lanciasse nel vuoto dalla passarella di una stazione ferroviaria».

3) Agente scelto di polizia di Stato Raimondo Formisano.

28 giugno 1999 - Pavia.

«Libero dal servizio, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo raggiungeva sul tetto di uno stabile una ragazza che, in stato di depressione, minacciava di lanciarsi nel vuoto e, afferratala per un braccio, riusciva a trarla in salvo».

4) ispettore capo della polizia di Stato Luigi Leonti;

5) ispettore della polizia di Stato Rosario Agola;

6) vice ispettore della polizia di Stato Massimiliano Corradini.

10 maggio 1999 - Latina.

«Con generoso slancio, unitamente ad altri colleghi, forzava la porta di un appartamento in fiamme, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna ormai priva di sensi».

Con decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al carabiniere scelto Salvatore Garau con la seguente motivazione:

«Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esisteva a calarsi lungo la griglia di filtraggio di un bacino artificiale sul fiume Dora Baltea, riuscendo a trarre un salvo una donna gettatavisi a scopo suicida e ormai allo stremo delle forze».

10 agosto 1998 - St. Clair di Chatillon (Aosta).

00A10295

Conferimento di onoreficenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alle bandiere e allo standardo dei corpi sottoindicati:

Alla bandiera dell'Arma dei carabinieri medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione dei massicci e reiterati sbarchi di immigrati clandestini, abbandonati sulle coste o in balia del mare aperto, l'Arma dei carabinieri, con generosa solidarietà, si dedicava con ogni mezzo all'azione di soccorso ed assistenza, al fine di alleviare disagi e sofferenze. Costantemente impegnata nell'attività investigativa e nell'azione di contrasto della criminalità, riscuoteva l'unanime e riconoscente plauso della Nazione tutta». — 1990-2000 - Puglia.

Alla bandiera della Polizia di Stato medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione dei massicci e reiterati episodi di immigrazione clandestina il personale della Polizia di Stato, con non comune dedi-

zione al dovere, si prodigava in soccorso dei numerosissimi profughi sbarcati sulle coste pugliesi o abbandonati in mare aperto. Costantemente impegnato nel mantenimento dell'ordine e dell'incolumità pubblica, operava generosamente per l'accoglienza e l'assistenza degli sventurati, offrendo alla Nazione tutta splendido esempio di umana solidarietà ed eccezionale spirito di sacrificio». — 1990-2000 - Puglia.

Allo stendardo delle unità navali del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione dei massicci e reiterati episodi di immigrazione clandestina il personale del Corpo, con grande tempestività ed encomiabile professionalità, interveniva in soccorso dei numerosissimi profughi abbandonati in mare aperto o lungo i litorali. Operando generosamente per il superiore fine di salvaguardare comunque la vita umana, offriva alla Nazione tutta splendido esempio di umana solidarietà ed elevato spirito di sacrificio». — 1990-2000 - Canale di Otranto.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al maresciallo della Guardia di finanza Tonmaso Aristodemo con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, nonostante le avverse condizioni meteomarine, accorreva nottetempo, a bordo di un gommone, in soccorso di un uomo in procinto di annegare. Raggiunto lo sventurato, ormai privo di sensi, lo issava sull'imbarcazione e provvedeva a rianimarlo. Chiaro esempio di grande generosità ed elette virtù civiche». — 3 settembre 1999 - Cala Rossano (Latina).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo A.s. UPS Giovanni Tiberio, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, pur nell'incombente rischio di essere travolto dalla massa fangosa in cui era immerso, riusciva a trarre in salvo una giovane donna rimasta intrappolata in un' abitazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Siano.

Al carabiniere Christian Breccia, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazitone:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, eccezionale spirito di abnegazione, ed impegnando ogni risorsa fisica, riusciva a trarre in salvo una donna rimasta bloccata in un'abitazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

All'appuntato scelto dei carabinieri Marco Izzo, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, rusciva a trarre in salvo un'anziana donna non deambulante rimasta bloccata in un'abitazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla bandiera dell'Esercito italiano con la seguente motivazione:

«In occasione di un disastroso movimento franoso, che colpiva i comuni di Quindici, Sarno, Siano e Bracigliano, accorreva con uomini e mezzi in soccorso della popolazione duramente colpita.

Nonostante il protrarsi della calamità si prodigava, con eccezionale spirito di abnegazione e grande professionalità, per salvare vite umane, alleviare disagi e sofferenze, ripristinare condizioni di normalità. Esempio elevatissimo di preclare virtù civili e militari e di concreta solidarietà umana». — 5 maggio 1998 - Avellino - Salerno.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

Al vice brigadiere dei carabinieri Stefano Calabrò, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso di abnegazione, non esitava ed intervenire nelle cucine di un ristorante ove si era sviluppato un incendio riuscendo, dopo reiterati tentativi e nonostante le gravi ustioni riportate, a circoscrivere le fiamme e ad impedire l'espansione alle attigue sale in cui erano presenti alcuni avventori». — 24 agosto 1999 - Cecina (Livorno).

Al maresciallo dei carabinieri Gianluca Mondì, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed elevato senso del dovere, non esitava, unitamente ad altro militare, ad intervenire in un'abitazione minacciata dalle fiamme sviluppatesi nell'attigua autorimessa e già invasa dal fumo, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna gravemente inferma. Si esponeva poi ad ulteriore rischio per portare all'esterno due bombole di gas surriscaldate». — 24 ottobre 1998 - Sedilo (Oristano).

All'appuntato dei carabinieri Gianfranco Denti, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed elevato senso del dovere, non esitava, unitamente ad altro militare, ad intervenire in un'abitazione minacciata dalle fiamme sviluppatesi nell'attigua autorimessa e già invasa dal fumo, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna gravemente inferma. Si esponeva poi ad ulteriore rischio per portare all'esterno due bombole di gas surriscaldate». — 24 ottobre 1998 - Sedilo (Oristano).

Al carabiniere Giuseppe Roberti, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad intervenire in un'abitazione in fiamme riuscendo, insieme ad altro animoso, a portare all'esterno un uomo gravemente ustionato. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 22 giugno 1998 - Teti (Nuoro).

Al signor Virgilio Soddu, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad intervenire in un'abitazione in fiamme riuscendo, insieme ad un carabiniere, a portare all'esterno un uomo gravemente ustionato. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso di abnegazione». — 22 giugno 1998 - Teti (Nuoro).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo Ca. dei carabinieri Vincenzo Di Falco Mustazzella, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, impegnando ogni risorsa fisica riusciva, unitamente ad altro militare, a trarre in salvo una persona rimasta bloccata nella massa fangosa». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

Al maresciallo Ca. dei Carabinieri Alessandro Sabetta, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, impegnando ogni risorsa fisica riusciva, unitamente ad altro militare, a trarre in salvo una persona rimasta bloccata nella massa fangosa». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Sassari).

Al brigadiere dei carabinieri Antonio De Luca, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e non comune senso di abnegazione, riusciva, unitamente ad altro militare, a portare tre anziane

donne sul tetto di un'abitazione poco prima che sopraggiungesse un'ondata di melma e detriti, assistendole poi sino all'arrivo dei soccorsi». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

Al carabiniere Roberto Casturà, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e non comune senso di abnegazione, riusciva, unitamente ad altro militare, a portare tre anziane donne sul tetto di un'abitazione poco prima che sopraggiungesse un'ondata di melma e detriti, assistendole poi sino all'arrivo dei soccorsi». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

Al carabiniere Angelo Di Nicuolo, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, impegnando ogni risorsa fisica riusciva, unitamente ad altro militare, a trarre in salvo numerose persone, tra cui un'anziana donna non deambulante rimasta intrappolata in un'abitazione». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

All'appuntato dei carabinieri Luigi Riso, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, impegnando ogni risorsa fisica riusciva, unitamente ad altro militare, a trarre in salvo numerose persone, tra cui un'anziana donna non deambulante rimasta intrappolata in un'abitazione». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle bandiere e alla persona sottoindicate:

Alla bandiera del 231° reggimento «Avellino» medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Primo ad accorrere nelle zone investite da un eccezionale movimento franoso, si adoperava, con grande spirito di abnegazione e singolare perizia, per limitare i danni provocati dal susseguirsi violento della calamità. Con accurato utilizzo di uomini e mezzi salvava vite umane, alleviava i disagi e le sofferenze della popolazione e si prodigava per il graduale ripristino delle condizioni di normalità». — 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino).

Alla bandiera del 21° reggimento «Timavo» medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Primo ad accorrere nelle zone investite da un eccezionale movimento franoso, si adoperava, con grande spirito di abnegazione e singolare perizia, per limitare i danni provocati dal susseguirsi violento della calamità. Con accurato utilizzo di uomini e mezzi salvava vite umane, alleviava i disagi e le sofferenze della popolazione e si prodigava per il graduale ripristino delle condizioni di normalità». — 5 maggio 1998 — Sarno - Siano - Bracigliano (Salerno).

All'appuntato dei carabinieri Marco Varricchio medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

Con generoso slancio e assoluto controllo della situazione interveniva in soccorso di una bimba sul punto di soffocare per l'occlusione della trachea causata dall'ingestione di una caramella, riuscendo, dopo reiterati tentativi, a farle espellere il corpo estraneo». — 6 agosto 1998 - Scicli (Ragusa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

Al brigadiere della Guardia di finanza Antonio Bellantuono, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava ad immergersi insieme ai colleghi, nelle acque di un canale in soccorso di due persone precipitatevi con la propria autovettura, ruscendo a trarle in salvo». — 13 ottobre 1998 - Latina.

All'appuntato della Guardia di finanza Livio Russo medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava ad immergersi insieme ai colleghi, nelle acque di un canale in soccorso di due persone precipitatevi con la propria autovettura, riuscendo a portarle in salvo». — 13 ottobre 1998 - Latina.

Al finanziere scelto Cosimo Capozza medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava ad immergersi insieme ai colleghi, nelle acque di un canale in soccorso di due persone precipitatevi con la propria autovettura, riuscendo a trarle in salvo». — 13 ottobre 1998 - Latina.

00A10293

Conferimento di onoreficenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del vice brigadiere dei carabinieri in congedo Giuseppe Liccardi con la seguente motivazione:

«Sottufficiale in congedo, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio non esitava a fronteggiare due individui travisati e armati che avevano aggredito un uomo a scopo di rapina. Ingaggiava con gli stessi una violenta colluttazione, nel corso della quale veniva ferito mortalmente dai numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi dai malviventi in fuga. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 27 febbraio 1999 - Belpasso (Catania).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

Al vicebrigadiere della Guardia di finanza Edoardo Roscica medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Nottetempo, in servizio di perlustrazione per la repressione del contrabbando, unitamente ad altri militari componenti una pattuglia, si dirigeva, con lucida determinazione, eccezionale coraggio ed eroico senso dei dovere, verso un'autocolonna contrabbandiera, che trasportava tabacchi lavorati esteri poco prima sbarcati sul litorale, per intercettarla e trarre in arresto i malviventi. La vile e proditoria reazione dei contrabbandieri, posta in essere indirizzando uno dei mezzi in fuga verso l'autovettura sulla quale si trovava, gli procurava gravissime ferite. Splendido esempio di grande ardimento ed elette virtù civiche spinti sino al limite del sacrificio personale». — 23 febbraio 2000 - Brindisi.

All'appuntato della Guardia di finanza Sandro Marras, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Nottetempo, in servizio di perlustrazione per la repressione del contrabbando, unitamente ad altri militari componenti una pattuglia, si dirigeva, con lucida determinazione, eccezionale coraggio ed eroico senso del dovere, verso un'autocolonna contrabbandiera, che trasportava tabacchi lavorati esteri poco prima sbarcati sul litorale, per intercettarla e trarre in arresto i malviventi. La vile e proditoria reazione dei contrabbandieri, posta in essere indirizzando uno dei mezzi in fuga verso l'autovettura sulla quale si trovava, gli procurava gravissime ferite. Splendido esempio di grande ardimento ed elette virtù civiche spinti sino ai limite del sacrificio personale». — 23 febbraio 2000 - Brindisi.

Alla memoria del vicebrigadiere della Guardia di finanza Alberto De Falco medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Nottetempo, in servizio di perlustrazione per la repressione del contrabbando, unitamente ad altri militari componenti una pattuglia, si dirigeva, con lucida determinazione, eccezionale coraggio ed eroico senso del dovere, verso un'autocolonna contrabbandiera, che trasportava tabacchi lavorati esteri poco prima sbarcati sul litorale, per intercettarla e trarre in arresto i malviventi. La vile e proditoria reazione dei contrabbandieri, posta in essere indirizzando uno dei mezzi in

fuga verso l'autovettura sulla quale si trovava, gli procurava lesioni mortali. Splendido esempio di grande ardimento ed elette virtù civiche spinti sino al supremo sacrificio personale». — 23 febbraio 2000 — Brindisi.

Alla memoria del finanziere scelto Antonio Sottile, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Nottetempo, in servizio di perlustrazione per la repressione del contrabbando, unitamente ad altri militari componenti una pattuglia, si dirigeva, con lucida determinazione, eccezionale coraggio ed eroico senso del dovere, verso un'autocolonna contrabbandiera, che trasportava tabacchi lavorati esteri poco prima sbarcati sul litorale, per intercettarla e trarre in arresto i malviventi. La vile e proditoria reazione dei contrabbandieri, posta in essere indirizzando uno dei mezzi in fuga verso l'autovettura sulla quale si trovava, gli procurava lesioni mortali. Splendido esempio di grande ardimento ed elette virtù civiche spinti sino al supremo sacrificio personale». — 23 febbraio 2000 - Brindisi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo ordinario dei carabinieri Luigi Mangano, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, unitamente ad altri tre militari, ingaggiava violento conflitto a fuoco con un gruppo di malviventi sorpresi in flagrante rapina di un furgone portavalori, riuscendo, benché gravemente ferito, a farli desistere dall'intento ed a costringerli alla fuga. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 14 maggio 1999 - Milano.

Al vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Ciminelli, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, unitamente ad altri militari, ingaggiava violento conflitto a fuoco con un gruppo di malviventi sorpresi in flagrante rapina di un furgone portavalori, costringendo i malfattori alla fuga. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 14 maggio 1999 - Milano.

All'appuntato dei carabinieri Rocco Iannelli, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, unitamente ad altri militari, ingaggiava violento conflitto a fuoco con un gruppo di malviventi sorpresi in flagrante rapina di un furgone portavalori, costringendo i malfattori alla fuga. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 14 maggio 1999 - Milano.

Al carabiniere Pierpaolo Frau, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, unitamente ad altri militari, ingaggiava violento conflitto a fuoco con un gruppo di malviventi sorpresi in flagrante rapina di un furgone portavalori, costringendoli alla fuga e soccorrendo il proprio capo equipaggio gravemente ferito. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 14 maggio 1999 - Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo capo dei carabinieri Adolfo Grimaldi, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione impegnava ogni risorsa fisica per soccorrere venticinque persone rimaste bloccate in un'abitazione e, pur nell'incombente gravissimo rischio di essere travolto da una nuova ondata di fango e detriti, traeva in salvo una bambina intrappolata nella massa fangosa. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

Al maresciallo ordinario dei carabinieri Sandro Polato, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, esponendosi con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, riusciva a trarre in salvo due anziani coniugi rimasti aggrappati ad un albero. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

Al brigadiere capo dei carabinieri Rocco Nastri, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, esponendosi con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, riusciva a trarre in salvo due anziani coniugi rimasti aggrappati ad un albero. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

Al vice brigadiere dei carabinieri Mario Scilimpa, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, esponendosi con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, riusciva a trarre in salvo due anziani coniugi rimasti aggrappati ad un albero. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

All'appuntato scelto dei carabinieri Gennaro Daniele, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, esponendosi con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, benché ostacolato da un'improvvisa ondata di fango, riusciva a trarre in salvo, unitamente al comandante di compagnia e ad altri militari, due donne bloccate in un'abitazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo ordinario della Guardia di finanza Alessandro Giuliani, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con ferma determinazione ed esemplare iniziativa affrontava un malvivente che, a seguito della rapina in una gioielleria, tentava di guadagnare la fuga facendosi scudo dei titolare, riuscendo a disarmarlo e ad immobilizzarlo con l'aiuto degli agenti di polizia intervenuti». — 17 luglio 1999 - Bologna.

Al finanziere dell'Aeronautica militare Francesco Malinconico, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si avvicinava prontamente ad un'autovettura in fiamme, riuscendo con l'aiuto di collega, ad estrarre dall'abitacolo il conducente già gravemente ustionato in varie parti del corpo». — 26 dicembre 1998 - Bolano (La Spezia).

Al finanziere dell'Aeronautica militare Giuseppe Pisano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si avvicinava prontamente ad un'autovettura in fiamme, riuscendo con l'aiuto di collega, ad estrarre dall'abitacolo il conducente già gravemente ustionato in varie parti del corpo». — 26 dicembre 1998 - Bolano (La Spezia).

Al maresciallo dei carabinieri Rocco Guerra, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva in un'abitazione in preda a violento incendio provocato da uno psicolabile barricatosi in una stanza e trasportava all'esterno due bombole di gas surriscaldate, scongiurando così ulteriori disastrose conseguenze, mentre lo squilibrato veniva poi tratto in salvo da altri militari». — 5 novembre 1999 - Tropea (Vibo Valentia).

Al carabiniere scelto Massimo Gino Cacopardo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva in un'abitazione in preda a violento incendio provocato da uno psicolabile barricatosi in una stanza e trasportava all'esterno due bombole di gas surriscaldate, scongiurando così ulteriori disastrose conseguenze. Reiterava quindi coraggiosamente l'intervento traendo in salvo lo squilibrato che opponeva viva resistenza». — 5 novembre 1999 - Tropea (Vibo Valentia).

All'appuntato dei carabinieri Francesco Papaianni, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva in un'abitazione in preda a violento incendio provocato da uno psicolabile barricatosi in una stanza e trasportava all'esterno due bombole di gas surriscaldate, scongiurando così ulteriori disastrose conseguenze. Reiterava quindi coraggiosamente l'intervento traendo in salvo lo squilibrato che opponeva viva resistenza». — 5 novembre 1999 - Tropea (Vibo Valentia).

Al carabiniere Alberto Sabatini, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiuno il ciglio di un viadotto, unitamente ad altro militare, riusciva, rischiando di essere trascinato nel vuoto, ad afferrare appena in tempo ed a trarre in salvo una giovane donna che, colta da crisi depressiva, si era lasciata cadere a scopo suicida». — 19 ottobre 1999 - Sassari.

Al carabiniere Giuseppe Famoso, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto il ciglio di un viadotto, unitamente ad altro militare, riusciva, rischiando di essere trascinato nel vuoto, ad afferrare appena in tempo ed a trarre in salvo una giovane donna che, colta da crisi depressiva, si era lasciata cadere a scopo suicida». — 19 ottobre 1999 - Sassari.

All'appuntato scelto dei carabinieri Corrado Bizzano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto senza indugio il balcone di una abitazione sita al quarto piano di uno stabile, riusciva, rischiando di essere trascinato nella caduta, ad afferrare appena in tempo ed a trarre in salvo un uomo che, colto da crisi depressiva, si era lanciato nel vuoto a scopo suicida». — 29 aprile 1999 - Asti.

Al carabiniere Antonino Pollara, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto il ciglio di un viadotto, riusciva, rischiando di essere trascinato nella caduta, ad afferrare appena in tempo per un polso ed a trarre in salvo una giovane donna che si era lanciata nel vuoto a scopo suicida». — 20 marzo 1999 - Mammola (Reggio Calabria).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2000 è stata conferita a medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo ordinario dei carabinieri Ignazio La Rosa, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad altri militari, più volte malgrado il denso fumo, in una abitazione in fiamme, riuscendo a trasportare all'esterno diverse bombole di gas surriscaldate ed a prodigarsi nell'opera di spegnimento dell'incendio, scongiurando così un più grave disastro». — 5 febbraio 1999 - Arena (Vibo Valentia).

Al vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Crisafulli, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad altri militari, più volte malgrado il denso fumo, in una abitazione in fiamme, riuscendo a trasportare all'esterno diverse bombole di gas surriscaldate ed a prodigarsi nell'opera di spegnimento dell'incendio, scongiurando così un più grave disastro». — 5 febbraio 1999 - Arena (Vibo Valentia).

Al carabiniere scelto Francesco Moscatelli, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad altri militari, più volte, malgrado il denso fumo, in una abitazione in fiamme, riuscendo a trasportare all'esterno diverse bombole di gas surriscaldate ed a prodigarsi nell'opera di spegnimento dell'incendio, scongiurando così un più grave disastro». — 5 febbraio 1999 - Arena (Vibo Valentia).

Al vice brigadiere dei carabinieri Giorgio Belsito, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi in un'abitazione invasa dalle fiamme riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo un'anziana donna priva di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 15 aprile 1999 - Savona.

Al vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe De Monaco, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio a cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi, unitamente ad altro militare, in un'abitazione invasa dalle fiamme riuscendo a trarre in salvo un anziano già ustionato in varie parti del corpo. Si prodigava successivamente con mezzi di fortuna per circoscrivere le fiamme». — 1° maggio 1999 - Fogliano di Redipuglia (Gorizia).

All'appuntato dei carabinieri Roberto Pucella, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi, unitamente ad altro militare, in un'abitazione invasa dalle fiamme riuscendo a trarre in salvo un anziano già ustionato in varie parti del corpo. Successivamente, esponendosi ad ulteriore e più grave rischio, portava all'esterno due bombole di gas». — 1° maggio 1999 - Fogliano di Redipuglia (Gorizia).

Al vice brigadiere dei carabinieri Giovanni Carrubba, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motiazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad addentrarsi, unitamente ad altro militare, in un'abitazione in fiamme riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna già gravemente ustionata ed in stato di shock. Esponendosi poi ad ulteriore e più grave rischio, reiterava l'intervento e raggiungeva anche il marito rinvenuto però ormai privo di vita. Si prodigava infine nello spegnimento delle fiamme, scongiurando così più gravi conseguenze». — 26 dicembre 1998 - Palmi (Reggio Calabria).

All'appuntato scelto dei carabinieri Vincenzo Aversa, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad addentrarsi, unitamente ad altro militare, in un'abitazione in fiamme riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna già gravemente ustionata ed in stato di shock. Esponendosi poi ad ulteriore e più grave rischio, reiterava l'intervento e raggiungeva anche il marito rinvenuto però ormai privo di vita. Si prodigava infine nello spegnimento delle fiamme, scongiurando così più gravi conseguenze». — 26 dicembre 1998 - Palmi (Reggio Calabria).

Al carabiniere scelto Girolamo Monte, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi in un'abitazione in preda ad un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo una giovane donna ed il figlioletto bloccati dalle fiamme». — 2 giugno 1999 - Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo capo di mare della Guardia di finanza Rino Amabili, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con sprezzo del pericolo ed esemplare altruismo, interveniva tempestivamente in soccorso di un uomo, colpito da una potente scarica elettrica, provvedendo a staccare i fili dalle mani dello sventurato e a rianimarlo poi con un massaggio cardiaco». — 10 agosto 1999 - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Al brigadiere capo di mare della Guardia di finanza Giuseppe Bevilacqua, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva in soccorso di una donna che era rimasta imprigionata sotto lo scafo della propria imbarcazione capovoltasi a seguito di una forte ondata e, dopo notevoli sforzi, riusciva a liberarla e a praticarle la respirazione artificiale, salvandola da sicura morte». — 19 settembre 1999 - Venezia.

Al finanziere Gianfranco Chiofalo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con pronta determinazione e generoso slancio si tuffava in mare, in soccorso di un uomo gettatosi a scopo suicida e, raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo». — 6 aprile 1999 - Messina.

Al finanziere scelto Gabriele Martone, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo, unitamente ad altra persona, a portare in salvo cinque persone tra cui due banbini». — 17 dicembre 1998 - Niscemi (Caltanissetta).

Al signor Vincenzo Antonio Gualato, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva in una abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo, unitamente ad un finanziere, a portare in salvo cinque persone tra cui due bambini». — 17 dicembre 1998 - Niscemi (Caltanissetta).

00A10294

Erezione in ente morale della «Fondazione Senescere - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» (con denominazione abbreviata «Fondazione Senescere - Onlus»), in Guspini.

Con decreto ministeriale del 5 luglio 2000, la «Fondazione Senescere - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» (con forma abbreviata «Fondazione Senescere - Onlus»), con sede in Guspini (Cagliari), è stata eretta in ente morale con l'approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 13 luglio 1999, numero di repertorio 45378/14370, a rogito del dott. Sergio Floris, notaio in Guspini (Cagliari).

00A10287

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano»

Nella parte del comunicato «decreto A.I.C. n. 530 del 14 aprile 2000», relativo alla specialità medicinale «Methotrexate» della Società Wyeth Lederle S.p.a., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2000, alla pagina 56, alla voce «Composizione»:

ove è indicato «un flacone da 1 g in 10 ml contiene: ..... Eccipienti», in luogo di «acqua per preparazioni iniettabili» leggasi «sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili»;

ove è indicato «un flacone da 5 g in 50 ml contiene:»

«Principio attivo», in luogo di «metotressato sale sodico mg 5,484 .....» leggasi «metotressato sale sodico g 5,484»,

«Eccipienti», in luogo di «acqua per preparazioni iniettabili» leggasi «sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili»;

ove è indicato «un flacone da 500 mg in 20 ml contiene: principio attivo», in luogo di «metotressato sale sodico mg 5,484» leggasi «metotressato sale sodico mg 548,4».

00A10283

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 luglio 2000

Dollaro USA	0,9410
Yen giapponese	102,78
Dracma greca	337,18
Corona danese	7,4548
Corona svedese	8,3880
Sterlina	0,62010
Corona norvegese	8,1680
Corona ceca	35,660
Lira cipriota	0,57425
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,30
Zloty polacco	4,0393
Tallero sloveno	207,9904
Franco svizzero	1,5538
Dollaro canadese	1,3803
Dollaro australiano	1,6072
Dollaro neozelandese	2,0375
Rand sudafricano	6,5439

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10396

Approvazione dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Volterra, in Volterra

Con provvedimento del 27 giugno 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, piazza dei Priori 16, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10289

Approvazione dello statuto della fondazione Banca del Monte di Rovigo, in Rovigo

Con provvedimento del 27 giugno 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo, piazza Vittorio Emanuele II, 48, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10290

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale «La chimica per l'ambiente», in Venezia

Con decreto ministeriale 5 luglio 2000 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale «La chimica per l'ambiente», con sede in Venezia e ne è stato approvato lo statuto.

00A10282

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera della giunta camerale n. 7/40 del 24 maggio 2000 il dott. Franco Rosati è stato nominato conservatore del registro imprese della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Viterbo, a decorrere dal 22 maggio 2000.

00A10284

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera della giunta camerale n. 142 del 14 giugno 2000 l'avvocato Fabrizio Rignani è stato nominato conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Parma, a decorrere dal 1° luglio 2000, in sostituzione del dott. Alessandro Sanguatti, cessato dal servizio.

00A10285

REGIONE SARDEGNA

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione al commercio dell'acqua minerale «Giara» e dell'acqua minerale «Sandalia» dalla San Pellegrino S.p.a. alla Idroterme Villasor S.r.l. di Milano e da questa per variazione di sede sociale, alla Idroterme Villasor S.r.l. di Villasor, località S. Acqua Cotta.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1067 del 30 giugno 2000 ha autorizzato il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione al commercio dell'acqua minerale «Giara» e dell'acqua minerale «Sandalia» dalla San Pellegrino S.p.a. alla Idroterme Villasor S.r.l. di Milano e da questa per variazione di sede sociale, alla Idroterme Villasor S.r.l. di Villasor, località S. Acqua Cotta.

00A10286

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazioni all'utilizzo delle acque minerali naturali denominate «S. Daniele», «Tre Fontane» e «Fonte del Parco», in Montefiorino.

Con determinazione n. 001629 del 29 febbraio 2000 del direttore generale della sanità sono state intestate alla Società Xenia S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Duomo 17 e stabilimento in Montefiorino (Modena) Frazione Gusciola, via Le Lame n. 1 - Partita I.V.A. e codice fiscale n. 12629180154, le autorizzazioni all'utilizzo delle acque minerali naturali denominate «San Daniele», «Tre Fontane» e «Fonte del Parco», precedentemente rilasciate alla Soc. S. Daniele S.p.a. in liquidazione con sede in Montefiorino (Modena) - frazione Gusciola - via Le Lame, 1.

00A10291

Autorizzazione alla società Terme di Tabiano S.p.a., in Salsomaggiore Terme, ad utilizzare, confezionare e porre in vendita l'acqua minerale sulfurea denominata «Arve».

Con determinazione n. 001630 del 29 febbraio 2000 del direttore generale della sanità, la Società Terme di Tabiano S.p.a. con sede legale e stabilimento in Salsomaggiore Terme (Parma) - frazione Tabiano Bagni, viale delle Terme n. 32, codice fiscale n. 01927520344, è stata autorizzata a utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso terapeutico per inalazioni e nebulizzazioni l'acqua minerale naturale sulfurea - solfato - calcica denominata «Arve» di Tabiano captata nell'ambito della concessione mineraria denominata Tabiano II.

L'acqua confezionata in bottiglia di vetro da lt 1 dovrà essere posta in vendita a mezzo di soli farmacisti.

00A10292

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa tra proprietari - Riparazione e ricostruzione - Pontebba soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Pontebba.

Con deliberazione n. 1691 del 10 giugno 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa tra proprietari - Riparazione e ricostruzione - Pontebba soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Pontebba, costituita il 17 settembre 1977, per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Povoletto, via Europa n. 31.

00A10257

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Croce d'Europa piccola società cooperativa a r.l. Onlus», in liquidazione, in Trieste.

Con deliberazione n. 1688 del 10 giugno 2000, la giunta regionale ha nominatola dott.ssa Daniela Kisling con studio in Udine, via Benedetto Croce n. 6, liquidatore della cooperativa «Croce d'Europa piccola società cooperativa a r.l. ONLUS» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione della signora Patrizia Ghersinich.

00A10258

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eurogroup soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Udine

Con deliberazione n. 1690 del 10 giugno 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Eurogroup soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, costituita il 5 maggio 1997, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

00A10259

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Primavera cooperativa edilizia tra i dipendenti del cantiere navale Felszegi soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Muggia.

Con deliberazione n. 1686 del 10 giugno 2000, la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Caterina Ciuti con studio in Trieste, via F. Cappello n. 12, liquidatore della cooperativa «Primavera cooperativa edilizia tra i dipendenti del cantiere navale Felszegi soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Muggia, in sostituzione del signor Armando Borri.

00A10260

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Elettra soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Trieste

Con deliberazione n. 1873 del 23 giugno 2000, la giunta regionale ha nominato il rag. Pier Paolo Della Valle con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, liquidatore della cooperativa «Elettra soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del signor Enrico Baricchio.

00A10261

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Le Rose soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Gorizia

Con deliberazione n. 1689 del 10 giugno 2000, la giunta regionale ha nominato la rag.ra Ariella Clemente con studio in Gorizia, corso Italia n. 69, liquidatore della cooperativa «Le Rose soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Gorizia, in sostituzione del signor Adriano Dugaro.

00A10262

COMUNE DI MANDURIA

Variante al piano regolatore generale

Con deliberazione n. 27 in data 26 giugno 2000, è stato approvato definitivamente il progetto in variante al piano regolatore generale presentato dai sigg. Budassi Anna Velleda e Mussa Simone, per il comune di Manduria (Taranto).

00A10281

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente: «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 31, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, subito dopo gli estremi di registrazione della Corte dei conti, deve intendersi pubblicato il seguente allegato, indicato all'articolo 2, comma 3, del decreto medesimo:

«ALLEGATO

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ
CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

1. Morfologia generale

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante.

2. Disendrocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie

a) I difetti dei metabolismi glicidico, lipidico o protidico;

b) La mucoviscidosi;

c) Le endocrinopatie;

d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi.

3. Malattie da agenti infettivi e da parassiti

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

4. Ematologia

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici.

5. Immunoallergologia

a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

d) Le connettiviti sistemiche.

6. Tossicologia

Lo stato di intossicazione cronica da piombo, da altri metalli o di tipo voluttuario.

7. Neoplasie

a) I tumori maligni;

b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

8. Cranio

a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;

b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

9. Complesso maxillo facciale

a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali;

b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali;

c) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali.

10. Apparato cardiovascolare

a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti;

c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione;

d) L'ipertensione arteriosa persistente;

e) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

f) Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali;

g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;

h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali;

i) Le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti.

11. Apparato respiratorio

a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;

b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti;

c) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

12. Apparato digerente

a) Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali;

b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali;

c) Le ernie viscerali;

d) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

13. Mammella

Le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

14. Apparato urogenitale

a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali;

b) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevante alterazione funzionale;

c) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

15. Neurologia

a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;

b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;

c) Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali;

d) Le epilessie;

e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali.

16. Psichiatria

a) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali;

b) I disturbi del controllo degli impulsi;

c) I disturbi dell'adattamento;

d) I disturbi della comunicazione;

e) I disturbi da tic;

f) I disturbi delle funzioni evacuative;

g) I disturbi del sonno;

h) I disturbi della condotta alimentare;

i) Le parafilie e i disturbi della identità in genere;

l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive e/o la positività ai relativi test tossicologici;

m) I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica;

n) I disturbi di personalità;

o) I disturbi nevrotici e reattivi, i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, etc.) i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, ecc;

p) I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica.

17. Oftalmologia

a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

c) I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma *h)* o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);

d) Le gravi discromatopsie;

e) La anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali;

f) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomarogene;

g) I vizi di rifrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;

h) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;

i) L'emeralopia;

l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;

m) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;

n) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

18. Otorinolaringoiatria

a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali;

b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB;

c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%;

d) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

19. Dermatologia

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche.

20. Apparato locomotore

a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali;

b) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

1) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

3) un dito della mano;

4) un alluce;

5) due dita di un piede.

c) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

21. Altre cause di non idoneità

a) Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio nella Guardia di finanza;

b) Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Guardia di finanza».

00A10296

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651173/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035